



COMUNE DI PIEVE DI BONO

Provincia di Trento
Via Roma 34 – 38085 Pieve di Bono
UFFICIO TECNICO
Tel. 0465/674775 - Fax 0465/670368
e-mail: tecnico@comune.pievedibono.tn.it
PEC: comune@pec.comune.pievedibono.tn.it
Codice Fiscale e Partita IVA 00307860221

Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 7 del 16 gennaio 2014

OGGETTO: **Sostituzione di una cassetta WC in un bagno della scuola secondaria di primo grado di Pieve di Bono - CIG Z480D5C5A4**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Richiamato il "Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014 Proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2014" sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali della provincia di Trento in data 11 dicembre 2013, il quale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 52 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio dei Comuni trentini al 31.03.2014.

Rilevato che, alla data odierna, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 del Comune di Pieve di Bono non è stato approvato;

Preso atto che l'articolo 33 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, nel testo modificato dal D.P.G.R. 6 dicembre 2001 n. 16/L, prevede espressamente: "Qualora l'accordo previsto dall'articolo 17 comma 35 della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 fissi la scadenza del termine per l'adozione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'anno, la gestione finanziaria è effettuata sulla base del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In tal caso i comuni non possono impegnare per ciascun intervento somme superiori a quelle definitivamente previste nel bilancio medesimo, ad eccezione delle spese tassativamente regolate dalla legge. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, ad eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato".

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 33 dd. 11.04.2013, con oggetto: "ATTO DI INDIRIZZO GENERALE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO 2013. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed uffici (articolo 36 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L)".

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione di una cassetta WC in un bagno a piano terra della scuola secondaria di primo grado, in quanto quello esistente, non funzionante a causa di guasti dovuti ad usura, non risulta riparabile.

Richiamata la L.P. 19.07.1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento", in particolare l'articolo 21 che disciplina le modalità di ricorso alla trattativa diretta.

Rilevato che:

- l'articolo 1 comma 1 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012 n. 135, stabilisce che *"i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa"*; stante il rinvio all'articolo 26 della Legge n. 488/1999 ne consegue che *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa"*;
- l'articolo 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificata dal Decreto Legge n. 52/2012, convertito con modificazioni in Legge 6 luglio 2012 n. 94, e dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dispone che: *"le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati"*

elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure".

Dato atto che non sono attive Convenzioni Consip di cui all'articolo 26 comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e che né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.P.A.) realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip s.p.a. né sul Mercato Elettronico realizzato dalla Provincia Autonoma di Trento (Mercurio - ME.P.A.T.) sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Informatica Trentina s.p.a. sono presenti metaprodotto appartenenti alla categoria merceologica della fornitura ed installazione in oggetto e pertanto non risulta possibile procedere all'acquisto attraverso il mercato elettronico, neppure attraverso una richiesta di offerta (RdO) da gestire con procedura telematica su tali piattaforme.

Contattata la ditta Lolli Olivo Termointerimpianti, con sede in via G. Prati n. 11 a Praso (TN), che ha formulato l'offerta pervenuta il 30.12.2013 ed in atti al protocollo comunale con il n. 6853, con cui viene proposto:

- fornitura n. 1 cassetta wc esterna bianca con due tasti al prezzo di € 69,00;
 - fornitura n. 1 tubo lungo di cacciata bianco al prezzo di € 32,00;
 - fornitura 0,50 m tubo cromato con raccordi di collegamento al prezzo di € 9,00;
 - manodopera per installazione materiali elencati al prezzo di € 50,00;
- per un importo totale di € 160,00 + IVA 22% pari a € 195,20.

Valutata la completezza dell'offerta e la sua convenienza dal punto di vista tecnico-economico, e ritenuto quindi di poter procedere all'affido dell'incarico di quanto sopra descritto a trattativa diretta rivolgendosi direttamente alla ditta ritenuta idonea, trattandosi di importo inferiore alla cifra massima prevista dall'art. 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990, n. 23.

Attesa la disponibilità all'intervento 2040301 capitolo 8800 del bilancio di previsione in corso d'esercizio.

Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto Comunale.

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta Lolli Olivo Termointerimpianti, con sede in via G. Prati n. 11 a Praso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, comma 4 della L.P. 19.07.1990, n. 23, l'incarico dell'esecuzione dell'intervento di sostituzione di una cassetta WC in un bagno a piano terra della scuola secondaria di primo grado, alle condizioni ed ai costi riportati nell'offerta in atti al protocollo comunale del 30.12.2013 con il n. 6853, al prezzo complessivo di € 160,00 + IVA 22%, pari a € 195,20.
2. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento all'intervento 2040301 capitolo 8800 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, che presenta apposita e sufficiente disponibilità.
3. Di dare atto che il rapporto con la ditta si perfezionerà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.
4. Di procedere al relativo pagamento a saldo in unica soluzione su presentazione della relativa fattura vistata dal funzionario incaricato che attesti la regolarità della fornitura.
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa.
6. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale
- geom. Roberto Bolza -

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 19 comma 1 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Vista la documentazione istruttoria si attesta la copertura finanziaria del provvedimento su esteso ai sensi dell'articolo 19 comma 1 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L.

Pieve di Bono, 16 gennaio 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- dott.ssa Barbara Beordo -